

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO :

Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dei concerti che si svolgeranno presso lo stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) nel periodo dal 9 luglio al 15 luglio 2025.

VALIDITA': dal 09/07/2025 fino al 15/07/2025

IL SINDACO

Premesso che:

nel periodo compreso fra il 9 luglio e il 15 luglio 2025 è previsto lo svolgimento presso lo stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) di una serie di concerti per i quali si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori. Il programma prevede i seguenti concerti: il giorno 9 luglio il cantante Lazza, nei giorni 13 e 14 luglio il cantautore Marco Mengoni;

Considerato che:

in occasione di tali concerti si prevede una notevole affluenza di persone per assistere agli eventi musicali in programma;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione quali quelle indicate di seguito;
- occorre garantire che i concerti si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;



- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie di vetro e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati possono causare gravi lesioni personali, costituire obiettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi;

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di somministrazione e vendita per asporto di bevande in bottiglie in vetro, contenitori di vetro e lattine, nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche all'interno dell'impianto interessato dai predetti eventi e nell'area esterna adiacente allo stesso;

Ritenuto necessario:

in occasione degli eventi in oggetto, adottare contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica dal rischio di un uso a scopo offensivo di bottiglie in vetro, contenitori di vetro, lattine, aste selfie, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Considerato altresì che:

- all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) è prevista l'attività di pubblici esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dei concerti, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dai concerti, nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale dello stadio Meazza e delle aree limitrofe;

Dato atto della sperimentata positiva efficacia delle misure già adottate in altri eventi pubblici con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani, delle strutture e dei beni culturali interessate dagli eventi;

Ritenuto necessario intervenire con appropriate misure per assicurare la salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con



interventi di safety, con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, contenitori in vetro, lattine, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, e ad evitare l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto, quindi, di adottare a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle persone dalle ore 09.00 del giorno dei concerti alle ore 03.00 del giorno successivo, misure preventive al fine di garantire la regolarità delle manifestazioni musicali che si terranno all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) nonché nelle vie limitrofe all'impianto;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

ORDINA

fermi restando i divieti previsti dalle leggi nazionali sulle bevande alcoliche

dalle ore 09.00 del 9 luglio 2025 alle ore 03.00 del 10 luglio 2025;

dalle ore 09.00 del 13 luglio 2025 alle ore 03.00 del 14 luglio 2025;

e

dalle ore 09.00 del 14 luglio 2025 alle ore 03.00 del 15 luglio 2025;

a) nella zona esterna adiacente lo stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) delimitata come segue:

- **Piazzale Lotto**
- **Viale Caprilli**
- **Piazzale dello Sport**
- **Via Achille**
- **Via Tesio**
- **Via Harar**
- **Piazza Axum**
- **Via Capecelatro nel tratto compreso tra Piazza Axum e Via Pessano**
- **Via Piccolomini**
- **Via Rembrandt**



- Via Diomede
- Via Ippodromo

il divieto di somministrazione e di vendita di bevande superalcoliche anche a scopo promozionale, pubblicitario o gratuito sia in forma fissa che ambulante, nonché il divieto di vendita per asporto o comunque la consegna a qualsiasi titolo di bevande in bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine.

Restano consentite agli esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc.), per il solo servizio al tavolo, la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro, contenitori in vetro e lattine.

b) all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro):

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, vendere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie in vetro, contenitori di vetro e lattine;**
2. **il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, nonché aste selfie;**
3. **il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e a qualunque tipo di attività, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine ;**
4. **il divieto di somministrare e vendere, anche per asporto, bevande superalcoliche, rivolto agli esercizi pubblici, ai punti di ristorazione e a qualsiasi attività di vendita.**

Resta consentito, ai soli fini dell'approvvigionamento, a coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano S. Siro, introdurre bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli previsti e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 09.00 del 9 luglio 2025 alle ore 03.00 del 10 luglio 2025; dalle ore 09.00 del 13 luglio 2025 alle ore 03.00 del 14 luglio 2025; dalle ore 09.00 del 14 luglio 2025 alle ore 03.00 del 15 luglio 2025 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.



Avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente

